



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

NUOVA I.M.U. 2022

Vista la Legge di bilancio n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio 2020) che istituisce la NUOVA IMU disciplinata dall'art. 1 commi dal 739 al 783 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la conferma per l'anno 2022 delle aliquote e detrazioni relative alla NUOVA IMU;
Visto il regolamento comunale che disciplina la NUOVA IMU approvato con la deliberazione di C.C. n. 31 del 29.09.2020;

ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE DI CODOGNÈ PER NUOVA IMU 2022

10,10 per mille per altri immobili

7,6 per mille per terreni agricoli

1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;

7,6 per mille per aree edificabili

6,0 per mille per le abitazioni principali nelle categorie A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze (detrazione 200,00 euro)

2,5 per mille per fabbricati uso produttivo categoria D – quota Comune

7,6 per mille per fabbricati uso produttivo categoria D – quota Stato

NOVITA' 2022

AGEVOLAZIONE PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 1 comma 743 L. 234/30.12.2021):

Limitatamente all'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia l'IMU è applicata nella misura del 37,50%. **Per ulteriori informazioni si rinvia all'informativa specifica presente nel sito del Comune di Codognè.**

ESENZIONE IMU "BENI MERCE" (art. 1 comma 751 L. 160/2019 – Legge Bilancio 2020):

A decorrere dal 01.01.2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.

ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del DL 146/2021, conv. nella L. 215/2021):

La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi – siti nello stesso comune oppure in comuni diversi – l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del DL. 104/2020 c.d. Decreto Agosto):

Per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano gestori delle attività ivi esercitate.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO:

Il presupposto impositivo dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) è il possesso di immobili a titolo di proprietà piena o usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Sono inclusi i terreni, le aree edificabili, i fabbricati.

ESENZIONI:

L'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

ATTENZIONE per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria. Es. due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per l'altro si dovrà corrispondere l'IMU come "altri fabbricati".

- all'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il provvedimento all'Ufficio Tributi);
- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola comprese le società agricole di cui art. 1 c.3 del D.Lgs. n. 99/2004, **dai soci delle società di persone esercenti attività agricole in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP e dai pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola (NOVITA' introdotta da art. 78-bis della legge di conversione del 13.10.2020 n. 126 del DL Agosto)**;

IMMOBILI IN COMODATO

E' confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 13 comma 3 lettera 0a del DL n. 201/06.12.2011). Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI

E' confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo d'imposta durante il quale sussistono dette condizioni. Ai fini del riconoscimento della riduzione si rinvia a quanto previsto dalla normativa art. 1 comma 747 L.160/2019 e dal regolamento comunale art. 5 delibera di C.C. n. 31 del 29/09/20.

IMMOBILI IN COMODATO A CANONE CONCORDATO

E' confermata la riduzione delle imposte IMU del 25% (la base imponibile è ridotta al 75%) per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato purché il contratto sia stipulato ai sensi della Legge n. 431/1998 **art. 2 comma 3** (pertanto sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla medesima legge). Il contratto, completo di dati catastali dell'immobile, insieme all'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/01/2017 devono essere trasmessi all'Ufficio Tributi. Il proprietario è tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche del contratto (es. risoluzione anticipata del contratto, subentro di un nuovo conduttore, ecc).

**SCADENZE 16 giugno 2022 Acconto o pagamento in unica soluzione
 16 dicembre 2022 Saldo**

IMPORTO MINIMO

Non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2022 è inferiore a € 10,00. (uguale o superiore a € 10,00 va versato).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dovrà essere eseguito tramite modello F24 presso un ufficio postale, uno sportello bancario oppure on line.

Il codice del comune di Codognè è C815.

I codici di versamento, come determinati dall'Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

3912 – IMU – abitazione principale e relative pertinenze solo di lusso A1-A8-A9

3913 – IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola

3914 – IMU – terreni

3916 – IMU – aree fabbricabili

3918 – IMU – altri fabbricati

3925 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota STATO

3930 – IMU – immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota COMUNE

AVVISO IMPORTANTE

L'ufficio tributi è a disposizione del contribuente per la compilazione dei modelli F24 relativi alla **NUOVA IMU 2022** che potranno essere richiesti con prenotazione dal **06/05/2022 al 31/05/2022** allo **0438/793240** nei giorni di lunedì/martedì e venerdì dalle **08.30 alle 13.00**. Si ricorda che le aliquote **2022** sono invariate rispetto all'anno **2021** per cui se non ci sono variazioni rilevanti nella determinazione dell'imposta (es. compravendite, cancellazioni usufrutto, accatastamenti docfa, attribuzione rendite catastali definitive ecc), il contribuente deve versare lo stesso importo dell'anno scorso cambiando l'annualità di riferimento.

L'informativa non è da ritenersi esaustiva in quanto sono stati riportati i riferimenti generali dell'imposta.

Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio tributi 0438/793240.

Le eventuali future modifiche delle presenti informazioni, saranno disponibili sul sito internet comunale "www.comune.codogne.tv.it".

Codognè, 27 aprile 2022

IL SINDACO
dott.ssa Lisa Tommasella